

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITA' DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLO 30-TER E AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-TER DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 – CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SULLA VALUTAZIONE INTERNA DEI RISCHI E DELLA SOLVIBILITA'.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 9 novembre 2016

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 1/2016 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di valutazione del rischio e della solvibilità.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 5 soggetti:

- [ANIA - Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [CARGEAS](#)
- [Intesa San Paolo Vita S.p.A.](#)
- [Ordine degli Attuari](#)
- [UGF - Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 1/2016 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 32 del 9 novembre 2016 recante disposizioni in materia di valutazione del rischio e della solvibilità.

Documento di consultazione n. 1/2016 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 32 DEL 9 NOVEMBRE 2016 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITA' DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLO 30-TER E AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-TER DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 – CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SULLA VALUTAZIONE INTERNA DEI RISCHI E DELLA SOLVIBILITA'.

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	ANIA		Osservazioni generali	a) Con riferimento alla richiesta di redazione ORSA su dati al 31 dicembre 2015 si chiede di considerare che in Solvency II ORSA è visto come uno strumento che le compagnie utilizzano per definire e indirizzare la loro strategia di business nonché gli stessi processi decisionali. Si chiede conferma di poter inviare l'esercizio FLAOR, seguendo le disposizioni definite nella fase preparatoria, senza prevedere adempimenti specifici nell'assunto che il documento in esame si applichi per l'esercizio ORSA che verrà trasmesso a partire dal 2017.	Commento ritenuto superato a seguito delle indicazioni fornite dall'Istituto con riferimento all'esercizio FLAOR/ORSA sui dati 2015 inviato all'Istituto alla fine di maggio 2016.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Inoltre per quanto concerne l'esercizio ORSA a regime, quindi in data successiva al 2016, si fa presente l'opportunità di non indicare una data di riferimento univoca proprio al fine di garantire che vi sia coerenza con il Business Plan/Capital Planning anche di gruppo.</p> <p>b) Inoltre, l'impostazione prevista da EIOPA nelle Linee Guida lascia libertà alle compagnie nella definizione delle tempistiche relative ad ORSA. Mantenere l'impostazione europea in fase di recepimento nazionale garantirebbe un level playing field tra le compagnie operanti nei vari Stati membri e garantirebbe omogeneità nell'applicazione della disciplina Solvency II anche ai Gruppi internazionali. Si ritiene pertanto auspicabile un elevato livello di armonizzazione nelle regolamentazioni dei diversi Stati membri. Tale auspicio è volto infatti a garantire uniformità e integrazione relativamente ai processi di predisposizione dell'informativa sul rischio, di particolare rilevanza per i gruppi presenti in diversi paesi esteri che hanno la necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire piani di lavoro integrati per la produzione delle Relazioni delle compagnie facenti parte del Gruppo e la Relazione predisposta dalla Capogruppo stessa (Group ORSA Report), - definire un set informativo minimo comune per la reportistica sulla posizione di solvibilità e sul profilo di rischio, soggetto ad integrazioni sulla base delle aspettative regolamentari locali. 	<p>Proposta non accolta</p> <p>Il Regolamento, che tiene conto delle prime esperienze FLAOR condotte, sui temi sollevati dal commento fa propri i chiarimenti forniti con gli <i>explanatory text</i> pertinenti delle Linee Guida EIOPA (in particolare con l'ET n. 2.63 relativo alla linea Guida 14), dove si prevede che i) l'impresa debba effettuare l'ORSA, di regola, con riferimento ad una data in cui si calcola l'SCR; ii) sia accettabile una data di riferimento differente in caso non ci sia una significativa differenza nel profilo di rischio. Coerentemente, ferme le tempistiche previste dal Codice (articoli 30-ter) e dagli Atti delegati (articoli 312 e 373), il Regolamento non esclude la possibilità per il supervisore di valutare date di riferimento per l'ORSA e date di trasmissione diverse da quelle individuate <i>per default</i>.</p> <p>Per quanto sopra precisato, si ritiene che le esigenze segnalate (piani di lavoro integrati/ set informativo minimo comune) non siano ostacolate dal testo proposto.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>c) In riferimento al contenuto minimo, il Regolamento dettaglia i punti principali sia in riferimento alla Relazione per il supervisore sia all'Evidenza di ciascuna valutazione (Allegati 2 e 3), con un elevato livello di dettaglio. Tali specificazioni supportano la predisposizione della Relazione e dell'Evidenza e ne garantiscono coerenza nella predisposizione. Si ritiene tuttavia che limitino in parte la flessibilità, i.e. capacità di adattare il contenuto allo specifico profilo dell'impresa, in termini di strategia e rischio.</p>	<p>L'Istituto prende nota del commento ma ritiene che la flessibilità dell'impresa sia limitata solo moderatamente, a grande vantaggio della coerenza nella predisposizione e della comparabilità.. In tal senso, in un'ottica di incremento della qualità, della robustezza delle informazioni contenute nell'<i>ORSA supervisory report</i>, vanno inquadrate le modifiche alla struttura ed al contenuto minimale di cui all'Allegato 3,.</p>
2	Cargeas	Osservazioni generali		<p>La Compagnia, facente parte di un Gruppo internazionale, è tenuta per esigenze interne al Gruppo ad effettuare il proprio esercizio ORSA annuale basando le proprie valutazioni attuali e prospettive su dati disponibili ad una data differente rispetto a quanto previsto all'Art.4, comma 1, lettera a, del presente Documento di Consultazione. Nell'ambito di quanto previsto al comma 8 dell'Art.4, si richiede se tale fattispecie possa essere considerata una valida motivazione per derogare al comma 1, lettera a, del predetto Articolo, ferma restando l'assenza di significative variazioni nel profilo di rischio della Compagnia.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo.</p> <p>Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 1 (b).</p> <p>Qualora l'impresa o il sottogruppo italiano di riferimento appartengano ad un gruppo con capogruppo estera, una differente data di riferimento rispetto a quella definita dal Regolamento potrebbe in astratto essere funzionale ad una logica di</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					<p>coordinamento delle informazioni di gruppo.</p> <p>Le soluzioni devono comunque essere valutate di volta in volta dall'Autorità e dal gruppo, anche tenuto conto delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo</p>
3	ANIA	Relazione di presentazione	Capitolo Richiesta di redazione ORSA su dati 2015	Considerando quanto espresso nei commenti generali in merito alla richiesta di redazione ORSA su dati 2015, si propone di mantenere la scadenza del 30 giugno 2016, in coerenza con le tempistiche della fase preparatoria.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 1 (a).
4	ANIA	Art. 3	1, b)	<p>Si propone la seguente integrazione:</p> <p>Le disposizioni del presente Regolamento si applicano... <i>“alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo per il quale non sia intervenuta dichiarazione da parte dei competenti organi di equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale”.</i></p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Per il framework Solvency II, la decisione di equivalenza del regime di solvibilità di uno stato terzo rileva solo nei casi di cui all'articolo 172 (applicato all'attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese) all'articolo 227 (per le imprese di ass di paese terzi facenti parte di gruppi con sede in UE), all'articolo 260 (per le imprese di ass e riass la cui impresa madre abbia sede nella UE) che possono non assumere specifico rilievo nell'ambito di questo Regolamento.</p> <p>Inoltre, le linee guida EIOPA in materia di sedi secondarie di Stato terzo che vengono recepite a livello nazionale nel testo di</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					questo regolamento non recano la distinzione proposta.
5	ANIA	4	1	<p>Il Regolamento Delegato 2015/35 all'Articolo 262" <i>Fabbisogno di solvibilità globale</i>" specifica che: "1.La valutazione del fabbisogno di solvibilità globale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE è rivolta al futuro". Si richiede, pertanto, di riformulare l'articolo 4 comma 1 eliminando il riferimento alla valutazione attuale: "In conformità a quanto previsto dall'articolo 30-ter del Codice, l'impresa effettua l'ORSA, in un'ottica prospettica". Qualora si decida di mantenere il riferimento alla valutazione attuale, si richiede di specificare cosa si intende per tale valutazione. La valutazione con logica attuale è già richiesta per finalità di carattere regolamentare. IVASS intende forse una valutazione attuale con finalità diverse da quelle regolamentari? Ovvero richiede alle impresa di fornire, in chiave attuale, sia una vista regolamentare sia una vista di tipo "ORSA"? Inoltre, le risultanze della valutazione attuale devono essere inserite nel report ORSA (allegato 3, comma 2). Sarebbe utile un chiarimento in tal senso.</p> <p>Così come espresso nelle considerazioni generali si richiede di considerare l'opportunità che "il regular ORSA" non faccia riferimento ad una specifica data (chiusura di esercizio), così da lasciare la possibilità a ciascuna Impresa di decidere tale data in funzione delle proprie tempistiche legate al proprio ciclo di pianificazione strategica.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La formulazione adottata si ritiene in linea con le disposizioni degli Atti delegati e al contempo con gli obiettivi delle linee guida EIOPA in materia di ORSA. Al riguardo la valutazione del rischio e della solvibilità (cosiddetta ORSA) e la relativa verifica del fabbisogno complessivo di solvibilità tiene conto della visione prospettica (<i>forward looking approach</i>), fondandosi su di un'analisi dei rischi (frutto di scelte e politiche correnti) attuali e prospettici, identificando quelli significativi anche in una prospettiva di medio-lungo periodo.</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 1 (b).</p>
6	ANIA			Il documento richiede che l'analisi ORSA sia effettuata con	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
		4	1	riferimento ai dati al 31 dicembre. Una data prefissata non sembrerebbe coerente con la finalità di ORSA, strumento strettamente connesso con i processi di Business Plan e Capital Planning nonché con l'organizzazione interna. Pertanto tempistiche o cadenze prefissate mal si coniugano con ORSA. Conseguentemente si auspica l'eliminazione del riferimento al 31 dicembre.	Proposta non accolta Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 1 (b).
7	ANIA	4	3	Con riferimento all'individuazione dei rischi "più Significativi", si chiede di specificare se devono essere considerati significativi solo i rischi Pillar I, visto che si fa riferimento ad <i>esigenze di capitale</i> .	L'osservazione non richiede modifiche al testo, che comunque è stato riformulato per accrescerne la chiarezza L'obiettivo dell'ORSA è la considerazione dei rischi principali (ritenuti significativi in termini di possibile impatto rilevante sulla solvibilità dell'impresa) cui l'impresa è esposta, per i quali l'impresa dovrebbe fornire una quantificazione del fabbisogno di capitale e una descrizione di altri mezzi eventualmente necessari per farvi fronte Non si escludono in linea di principio pertanto rischi non inclusi nell'ambito dei requisiti di primo pilastro. Ciò trova coerenza con i contenuti del successivo articolo 6 (Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale).
8	ANIA	4	5	Si chiede di specificare se, in caso di PIM si può fare riferimento alla relativa documentazione anche per tracciare e documentare la procedura di gestione dei rischi.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. La documentazione che assicura

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					<p>la tracciabilità di una valutazione è legata alle caratteristiche della valutazione stessa. Si ritiene sia possibile utilizzare documentazione raccolta per altri processi aziendali a condizione che essa assicuri la coerenza con la valutazione che intende documentare e che risulti accessibile per le verifiche da parte dei soggetti interessati, interni (ad esempio, funzioni di controllo, organo amministrativo) ed esterni (autorità di vigilanza).</p>
9	Cargeas	4	8	<p>a) Si presuppone che l'assenza di variazioni significative nel profilo di rischio rispetto alla data di chiusura dell'Esercizio (31.12) possa essere adeguatamente comprovata dalla mancanza di modifiche rilevanti nella strategia di impresa, nelle condizioni di Mercato in cui l'impresa opera, nei criteri e nelle metodologie utilizzate per le valutazioni dei rischi e della solvibilità, nonché nei processi di governance aziendale.</p> <p>b) Si richiedono inoltre maggiori indicazioni in merito: - alle tempistiche entro cui la Compagnia dovrà comunicare</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo</p> <p>Cfr anche risoluzione di cui al commento n. 2.</p> <p>Proposta accolta. Il testo del regolamento è stato riformulato, in considerazione</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>l'eventuale volontà di adottare una data di riferimento diversa rispetto al 31 dicembre dell'Esercizio, e se tale comunicazione debba essere effettuata ogni anno oppure "una tantum"</p> <p>- alle corrispondenti tempistiche entro cui il Vostro Spettabile Istituto prevede di confermare l'eventuale accoglimento della richiesta in oggetto, laddove non debba invece intendersi un'accettazione implicita sotto forma di "silenzio assenso"</p>	<p>anche dei chiarimenti richiesti.</p>
10	ANIA	5		<p>Nella normativa EIOPA (Orientamenti sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità - Orientamento 6 – Relazione interna sull'ORSA) il compito di comunicare i risultati e le conclusioni dell'ORSA all'Alta Direzione e alle strutture interessate è in capo all'Impresa (<i>1.18 L'impresa dovrebbe comunicare a tutto il personale interessato almeno i risultati e le conclusioni dell'ORSA, una volta che il processo e i risultati siano stati approvati dall'OADV.</i>) invece sia in questo regolamento, che nel Regolamento 20, questo compito viene affidato all'Organo Amministrativo; si auspica un chiarimento in merito alla ragione di questa scelta e si propone di valutare la possibilità di tornare alla versione originale in cui la comunicazione è in capo all'Impresa.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Si tratta di una disposizione già vigente (Regolamento 20/2008 e lettera al mercato del 15 aprile 2014 di preparazione a Solvency II). Peraltro, uno degli obiettivi delle linee guida EIOPA (linee guida EIOPA e relativo ET da 2.10 a 2.12) e dell'IVASS è di assicurare la proattività dell'organo amministrativo rispetto al processo ORSA, anche con riferimento alle decisioni sulle modalità di comunicazione interna delle risultanze delle valutazioni all'alta direzione e alle strutture interessate.</p>
11	ANIA			<p>Sarebbe auspicabile un chiarimento sul documento da presentare all'Organo Amministrativo. Non sembrerebbe chiaro, infatti se si fa riferimento all'<i>informativa interna di cui all'art.6</i> oppure al documento che viene inviato al Supervisore.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo, che comunque è stato riformulato per accrescerne la chiarezza.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
		5	3	<p>Inoltre si propone di specificare cosa si intende con approccio top down.</p> <p>Secondo questo tipo di approccio, inoltre, l'alta direzione e le strutture interessate forniscono l'ORSA al CdA. Di conseguenza si propone di chiarire se il documento divulgato sia l'<i>informativa interna</i> con le conclusioni del CdA.</p>	<p>Il Regolamento, in linea con gli orientamenti comunitari (cfr anche. Linee guida EIOPA 6 e relativo ET 2-19 e 2.20, nonché linea guida 3 ed ET 2.14), intende lasciare l'impresa libera di decidere la forma e la granularità che ritiene opportuna per informare l'organo amministrativo sull'ORSA e sui relativi esiti, non escludendo la possibilità che tale informativa possa coincidere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con quella da fornire all'alta direzione e alle strutture interessate; - con l'<i>ORSA supervisory report</i>.
12	ANIA	6	1	<p>Si richiede di esplicitare che cosa si intende per <i>ulteriori mezzi per far fronte</i> ai rischi non quantificabili.</p>	<p>Proposta accolta</p> <p>Il testo è stato riformulato per meglio chiarire l'intendimento della norma.</p> <p>In particolare, in coerenza con lo spirito delle linee guida EIOPA e i relativi ET, viene precisato che l'impresa deve fornire altresì una descrizione delle ulteriori misure adottate dall'impresa, non riconducibili ai presidi patrimoniali, (ad esempio "prassi e sistemi di gestione d'impresa e dei rischi, inclusi controlli, e l'utilizzo di</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					tecniche di mitigazione del rischio”) per far fronte ai rischi significativi cui è esposta. L’attenzione verso l’uso eventuale di tecniche di mitigazione del rischio emerge anche nel successivo comma 3 dell’articolo 6.
13	ANIA	7		Si richiede, in caso di utilizzo di un Modello interno, di poter fare riferimento alla relativa documentazione.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 8.
14	ANIA	8		Si suggerisce di chiarire l’aspettativa in termini di Analisi della capacità di rispettare nel continuo i requisiti patrimoniali obbligatori. Ci si aspetta oltre alla valutazione ORSA anche un monitoraggio nel continuo?	L’osservazione non richiede modifiche al testo. L’articolo 8 in coerenza con l’articolo 30-ter del Codice e il livello di dettaglio delle linee guida e dei relativi ET (da 2.40 a 2.47 della GL 10) chiariscono gli aspetti da considerare per una valutazione della capacità dell’impresa di osservare nel continuo i requisiti normativi.
15	Ordine degli attuari	8	1	L’art 8 comma 1 stabilisce che l’impresa, al fine di valutare nel continuo l’osservanza dei requisiti patrimoniali obbligatori considera potenziali variazioni significative del profilo di rischio, quantità e qualità dei fondi propri nonché la composizione degli stessi, per tutta la durata di pianificazione. Sugeriamo a Codesta Spettabile Autorità, con le modalità ritenute maggiormente opportune (anche eventualmente tramite chiarimenti applicativi emanati in corrispondenza con l’emanazione del presente regolamento), di fornire elementi ulteriori con particolare riferimento alle modalità con le quali le imprese debbano approcciarsi al tema dell’ <i>Aggiustamento per</i>	Proposta non accolta Il tema dell’aggiustamento delle imposte differite (LAC) è trattato da ultimo nella consultazione del 10 agosto 2016, ai cui esiti si rimanda. Le ipotesi, e le eventuali semplificazioni, utilizzate dall’impresa nelle valutazioni

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><i>imposte differite</i> anche in ottica ORSA comprensivi di specifiche volte a chiarire il livello di dettaglio e di complessità delle elaborazioni richieste a “sostegno”.</p> <p>Il tema infatti (<i>si pensi solo al fatto che dovrebbe essere simulato, per ciascun anno di proiezione del piano, un ulteriore piano strategico stressato, ricalcolato cioè a partire da poste che tengano conto della perdita istantanea derivante dall’allocazione del requisito patrimoniale dell’anno di piano che si sta considerando, al fine di valutare l’ammissibilità delle eventuali imposte differite nozionali attive considerando inoltre che in riferimento a ciascun anno di piano, il piano stressato di riferimento dovrebbe considerare anche i risultati di tutti gli anni futuri, anche successivi all’orizzonte temporale del piano base</i>) comporta un notevole impatto organizzativo, procedurale, soprattutto in termini di costi per soluzioni IT, etc....</p> <p>Si propone che vengano, quanto meno in una fase iniziale, considerate eventuali possibili semplificazioni, anche in deroga al principio di proporzionalità, anche per evitare il rischio di penalizzare le Compagnie che, solo per questioni legate alle dimensioni, organizzazione, risorse, debbano rinunciare al potenziale beneficio dell’aggiustamento per imposte differite.</p>	<p>(ORSA) dovranno comunque essere in linea con il <i>framework Solvency II</i>, chiaramente identificate, motivate ed adeguatamente documentate.</p>
16	Ordine degli attuari	9		<p>Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di integrare, con le modalità ritenute maggiormente opportune (anche eventualmente tramite chiarimenti applicativi emanati in corrispondenza con l’emanazione del presente regolamento), il testo del documento in consultazione con quanto riportato sul tema all’interno dell’Explanatory Test sull’orientamento n. 12 del documento EIOPA recante <i>Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on own risk and solvency assessment</i>.</p>	<p>L’osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>La relazione al Regolamento, così come il documento di consultazione 1/2016, richiama l’attenzione delle imprese, per la concreta applicazione delle disposizioni in materia di ORSA, su alcuni elementi esplicativi associati alle linee guida EIOPA, inclusi le relative indicazioni</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					dell'explanatory text 2.50, 2.53, 2.55, 2.56 e 2.57 relativi alla GL EIOPA n. 12 in materia di scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.
17	ANIA	9	2	Si chiede conferma che l'elenco delle attività riportato all'articolo 9 comma 2 non sarebbe da intendersi in ordine prioritario e che le attività descritte siano da considerarsi come un elenco non esaustivo di esempi.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Si conferma che gli adempimenti non sono indicati in ordine prioritario e che non costituiscono un elenco esaustivo, anche se sono modalità da considerare nel caso sussistano gli scostamenti significativi menzionati nel comma 2.
18	ANIA	9	3	Si ritiene il comma "Le valutazioni di cui al presente articolo devono essere incluse nella relazione ORSA per il Supervisore" non necessario essendo il contenuto minimale della relazione ORSA riportato nel dettaglio nell'Allegato 3.	Proposta accolta Il testo è stato rivisto.
19	ANIA	11	1	Si richiede di esplicitare che l'approvazione da parte dell'organo amministrativo si riferisce alla relazione ORSA e non alle risultanze ORSA. Generalmente infatti il Consiglio approva le risultanze ORSA insieme ai risultati del piano e la relazione ORSA viene predisposta in un momento successivo ed anch'essa sottoposta ad approvazione del Consiglio. Difficilmente però la data di approvazione della relazione ORSA avviene entro due settimane dalla data di approvazione delle risultanze ORSA.	Proposta parzialmente accolta Il testo è stato riformulato per meglio chiarire l'intendimento della norma (cfr risoluzione al commento 20) . Si ritiene comunque opportuno precisare che le modalità organizzative interne dell'impresa non devono compromettere l'efficacia della disposizione né

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					<p>contraddirne lo spirito, che consiste nella tempestiva messa a disposizione del supervisore di un documento che nel <i>framework Solvency II</i> svolge un ruolo centrale. Il regolamento delegato prevede all'articolo 312 che la relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera c), venga trasmessa entro 2 settimane dalla conclusione della valutazione. Lo stesso articolo 304 citato prevede che detta relazione comprende i risultati di ogni valutazione interna periodica del rischio e della solvibilità effettuata dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.</p>
20	ANIA	11	1	<p>Si suggerisce di riformulare il comma come segue: “... entro due settimane successive all' approvazione da parte dell'organo amministrativo ...”</p>	<p>Proposta accolta Il testo è stato modificato come suggerito.</p>
21	ANIA	11	2	<p>L'equiparazione dei termini di invio dell'ORSA report ai termini previsti dall'Art. 312 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 (c.d. Atti Delegati), relativi all'invio dei modelli quantitativi, non sembra tenere in considerazione i tempi necessari per lo svolgimento delle ulteriori valutazioni proprie del processo ORSA e per la discussione, valutazione, condivisione e delibera del l'Organo Amministrativo. Inoltre, considerando che il Regolamento europeo non definisce una scadenza specifica per la</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Si rimanda alla risoluzione n. 1 (b) La formulazione corrente non esclude la possibilità di inviare al supervisore la relazione sull'ORSA prima del reporting</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>relazione ORSA, come sottolineato anche nei commenti generali, qualora venga definita una scadenza per tale invio si chiede di posticipare il termine per l'invio del Report ORSA di almeno due/tre settimane rispetto alla scadenza dei QRT's (coincidente con quella del narrative), comunque rispettando lo spirito di EIOPA di prevedere un lasso di tempo maggiore per i Gruppi.</p> <p>Rendere concomitante queste due scadenze, ORSA e modelli quantitativi annuali, renderebbe difficoltosa la descrizione di fatti di bilancio e fare riferimenti al contenuto del narrative (SFCR o RSR).</p> <p>In qualunque caso, si sottolinea che per ORSA di gruppo sarebbero necessarie ulteriori settimane, come previsto per i modelli quantitativi di gruppo, considerando i tempi per raggruppare/elaborare le risultanze a livello di singola impresa.</p>	<p>annuale ed evita invece che sia inviata in un tempo successivo (anche potenzialmente lungo), preservandone la significatività e la coerenza con i dati quantitativi della medesima data di riferimento.</p> <p>Per l'ORSA di gruppo, il termine massimo è collegato al termine previsto per il reporting di gruppo.</p> <p>Come indicato nell'allegato 3, nella predisposizione della relazione, l'impresa può fare riferimento a informazioni dallo stesso contenuto che fossero già a disposizione (o che fossero contestualmente inviate) all'Istituto, fornendo indicazione puntuale di dove l'informativa è resa. L'impresa può includere nella relazione ORSA ogni altra informazione che ritiene utile rappresentare.</p> <p>Fermo quanto sopra, in sede di prima applicazione, sono state introdotte disposizioni transitorie. In particolare, con riguardo all'ORSA relativi ai dati 2016, è prevista una deroga di due settimane rispetto ai termini previsti per la trasmissione della relazione ORSA per il</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					Supervisore.
22	ANIA	11	1 e 2	<p>La scadenza prevista dall'articolo 11 comma 1 ("entro due settimane dalla approvazione da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA.") potrebbe essere in contrasto con la scadenza prevista dall'articolo 11 comma 2 ("La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dal citato articolo 312 degli Atti delegati (comma 1, lettera c) per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali"), qualora il CdA che approva le risultanze dell'ORSA venga tenuto con una distanza temporale di oltre due settimane rispetto alla trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Prevedere che l'impresa sempre dia comunicazione preventiva all'IVASS potrebbe risultare oneroso e non efficiente.</p> <p>Inoltre, sul punto, si richiamano le considerazioni effettuate nei commenti generali per cui sarebbe auspicabile non indicare una data univoca ritenendo che tempistiche/scadenze predefinite mal si coniughino con la finalità di ORSA.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si rimanda alla risoluzione n.1b e alla risoluzione al commento n. 21.</p>
23	Cargeas	11	2	<p>a) Si presuppone che l'assenza di variazioni significative nel profilo di rischio rispetto alla data di chiusura dell'Esercizio (31.12) possa essere adeguatamente comprovata dalla mancanza di modifiche rilevanti nella strategia di impresa, nelle condizioni di Mercato in cui l'impresa opera, nei criteri e nelle metodologie utilizzate per le valutazioni dei rischi e della solvibilità, nonché nei processi di governance aziendale.</p> <p>b) Si richiedono inoltre maggiori indicazioni in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle tempistiche entro cui la Compagnia dovrà comunicare l'eventuale volontà di adottare una data di riferimento diversa 	<p>Per i diversi chiarimenti sollevati, si rimanda alla risoluzione del commento n. 9.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				rispetto al 31 dicembre dell'Esercizio, e se tale comunicazione debba essere effettuata ogni anno oppure "una tantum" - alle corrispondenti tempistiche entro cui il Vostro Spettabile Istituto prevede di confermare l'eventuale accoglimento della richiesta in oggetto, laddove non debba invece intendersi un'accettazione implicita sotto forma di "silenzio assenso".	
24	UGF	11	2	<p>Per individuare il termine di trasmissione della relazione ORSA, lo schema regolamentare fa riferimento al termine previsto dagli Atti delegati per il diverso adempimento riguardante la trasmissione dei modelli quantitativi. In realtà l'articolo 312 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 non reca un termine di calendario per la trasmissione della relazione ORSA, ma solo il termine decorrente dall'approvazione dell'organo amministrativo, riportato al comma 1 dell'articolo 11 ("entro due settimane dalla approvazione da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA").</p> <p>Al riguardo, si osserva che se fosse adottato il termine previsto dal comma 2 (a regime 14 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario) si determinerebbero adempimenti eccessivamente onerosi per le imprese ai fini del reperimento e dell'organizzazione di tutti i dati necessari per la definizione della relazione ORSA.</p> <p>Si propone pertanto l'eliminazione del comma 2. A mero titolo indicativo, si evidenzia che con riferimento alla disciplina dettata dalla Banca d'Italia in materia di <i>Internal Capital Adequacy Assessment Process</i> (ICAAP), la data ultima per la trasmissione del documento è fissata al 30 aprile.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si rimanda alla risoluzione al commento n. 21</p>
25	UGF	11	4	<p>Si chiede di chiarire se la descrizione del processo ORSA vada inserita esclusivamente nella relazione prevista dall'art. 308 comma 4 del Regolamento Delegato (la "relazione periodica") e, solo con riguardo alle modifiche successivamente intervenute, nella Relazione ORSA. In altri termini, la relazione ORSA deve replicare la descrizione del</p>	<p>Proposta parzialmente accolta</p> <p>Il testo dell'allegato 3 (contenuti minimale della relazione ORSA) è stato riformulato per chiarire l'intendimento della norma.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>processo o limitarsi solo alle modifiche intervenute? La richiesta di chiarimenti deriva in particolare dalla considerazione che, pur non essendo ad oggi noti i termini di trasmissione della relazione periodica (che saranno definiti da codesta Autorità), nell'ipotesi che venga mantenuto il disposto di cui all'art. 11 comma 2 del Documento le due relazioni avrebbero, a regime, lo stesso termine di trasmissione (14 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario) e si sovrapporrebbero nei contenuti.</p>	<p>I termini della relazione periodica sono definiti dagli Atti Delegati.</p> <p>Nella predisposizione della relazione, l'impresa può comunque fare riferimento ad informazioni dello stesso contenuto che fossero già a disposizione dell'Istituto o che fossero inviate contestualmente.</p>
26	ANIA	11	4	<p>In riferimento all'informativa relativa alle eventuali modifiche apportate al processo ORSA, si propone di utilizzare, ai fini della comparazione per la verifica di eventuali modifiche, la medesima informativa dell'anno precedente.</p> <p>Nel caso in cui il riferimento sia invece relativo all'informativa contestuale, poiché la prima predisposizione del Regular Supervisory Report è prevista successivamente all'ORSA Report relativo all'anno 2015, si propone di limitare la descrizione del processo nell'ORSA Report ad una breve sintesi, in quanto il processo viene di norma definito nella Politica di valutazione dei rischi.</p>	Cfr risoluzione ai commenti 21 e 25.
27	ANIA	12	1	L'articolo 12 presente due commi 1. Si suggerisce di correggere la numerazione dei commi.	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il comma è stato rinumerato correttamente.</p>
28	ANIA	12	1	<p>Il Regolamento Delegato 2015/35 all'Articolo 262" <i>Fabbisogno di solvibilità globale</i>" specifica che: "1.La valutazione del fabbisogno di solvibilità globale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE è rivolta al futuro". Si richiede, pertanto, di riformulare l'articolo 4 comma 1 eliminando il riferimento alla valutazione attuale: "In conformità a quanto</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si rimanda alla risoluzione del commento n. 5.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>previsto dall'articolo 30-ter del Codice, l'impresa effettua l'ORSA, in un'ottica prospettica". Qualora si decida di mantenere il riferimento alla valutazione attuale, si richiede di specificare cosa si intende per tale valutazione. La valutazione con logica attuale è già richiesta per finalità di carattere regolamentare. IVASS intende forse una valutazione attuale con finalità diverse da quelle regolamentari? Ovvero richiede alle impresa di fornire, in chiave attuale, sia una vista regolamentare sia una vista di tipo "ORSA"? Inoltre, le risultanze della valutazione attuale devono essere inserite nel report ORSA (allegato 3, comma 2). Sarebbe utile un chiarimento in tal senso.</p> <p>a) Così come espresso nelle considerazioni generali si richiede di considerare l'opportunità che "il regular ORSA" non faccia riferimento ad una specifica data (chiusura di esercizio), così da lasciare la possibilità a ciascuna Impresa di decidere tale data in funzione delle proprie tempistiche legate al proprio ciclo di pianificazione strategica.</p>	<p>Proposta non accolta. Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 1 (b).</p>
29	Intesa Sanpaolo Vita	12		<p>a) Si chiede di confermare che i richiami al "gruppo" devono essere intesi come riferiti alla definizione di cui all'articolo 1 lettera r-bis del CAP, comprensiva quindi delle società partecipate e di quelle soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del CAP.</p> <p>b) i segnala inoltre un refuso nella numerazione dei comma e nel comma 3 il riferimento al "gruppo assicurativo".</p>	<p>Ai fini dei Regolamenti IVASS valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e nel Regolamento delegato n. 35 del 2015 della Commissione, pertanto ivi compresa quella di "gruppo".</p> <p>Il testo è stato riformulato per correggere il refuso segnalato.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
30	Intesa Sanpaolo Vita	12	3	Si chiede di confermare che le <u>Imprese che si sono già avvalse della facoltà di trasmettere ad IVASS una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio unica per tutto il gruppo</u> , ai sensi della sezione 2 punto 30 della lettera al mercato IVASS del 15 aprile 2014, non debbano nuovamente comunicare tale intenzione all'Autorità secondo quanto espressamente indicato al comma 3.	Proposta non accolta Si ritiene necessario effettuare una nuova comunicazione in tal senso, in quanto la decisione assunta dalle imprese nella fase preparatoria non preclude alle stesse la possibilità di operare una scelta diversa in fase di piena applicazione del quadro normativo di <i>Solvency II</i> .
31	UGF	12	3	Dalla lettura del comma in oggetto non è chiaro se l'intenzione di trasmettere una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio unica per tutte le imprese del gruppo attraverso comunicazione all'IVASS, almeno 60 giorni prima della data prevista per la trasmissione della relazione sull'ORSA di gruppo, debba essere confermata annualmente o se invece sia da considerarsi un adempimento valido anche per gli esercizi successivi. A tale proposito si propone - in conformità con quanto richiesto dall'Istituto in data 24 marzo 2015 tramite Lettera al mercato avente ad oggetto " <i>Solvency II - pubblicazione linee-guida EIOPA in materia di sistema di valutazione prospettica dei rischi e conseguenti chiarimenti per la preparazione a Solvency II</i> " - di introdurre un comma aggiuntivo, successivo al comma 4, che preveda " <i>In assenza di motivi ostativi entro i termini di cui al comma 4, si presuppone valida per gli esercizi futuri la scelta manifestata in merito alla possibilità di trasmettere una relazione sull'ORSA unica per tutte le imprese del gruppo. Qualora l'ultima società controllante italiana intenda modificare la scelta precedentemente effettuata dovrà comunicarlo all'Istituto trasmettendo una</i>	Proposta parzialmente accolta Riguardo alla frequenza della comunicazione, sono state apportate le opportune modifiche al Regolamento al fine di: - chiarire che la comunicazione presentata si considera valida anche per gli esercizi successivi e vada ripresentata solo qualora le informazioni allegata alla prima comunicazione e definite dall'articolo 14 del Regolamento (perimetro dell'ORSA, governance, organizzazione del documento) non siano più aggiornate; - prevedere comunque che l'Ultima società controllante verifichi annualmente la adeguatezza delle caratteristiche

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<i>nuova istanza nei termini e nelle modalità di cui al comma 3.</i> "	del Singolo documento ORSA comunicato all'Istituto e che dia sintetica evidenza di tale valutazione nell'ORSA, con particolare riguardo agli eventuali mutamenti intervenuti nel processo ORSA, nella struttura di governance e negli assetti di gruppo; - fare salve le determinazioni dell'IVASS che, anche in esito alle valutazioni di vigilanza concernenti l'ORSA, potrà rivedere la propria valutazione rispetto all'esercizio della facoltà in argomento
32	ANIA	12	3	<p>a) Come già evidenziato nei precedenti commenti, si chiede di specificare che anche tale previsione debba essere applicata a partire dalle trasmissioni effettuate nel 2017 e, quindi, non sia da considerarsi per la richiesta di ORSA (FLAOR) sui dati 2015.</p> <p>b) Si richiede di poter comunicare solo la variazione dell'approccio in particolare per i gruppi tutti italiani, anziché effettuare una specifica richiesta di autorizzazione ogni anno.</p>	Cfr risoluzione al commento 1 (a). Cfr. risoluzione commento n. 31.
33	UGF	12	4	Dalla lettura del comma in oggetto, così come dal tenore dell'articolo 215-ter, comma 4 del CAP, non è chiara la valorizzazione dell'opinione dei membri del collegio dei supervisor (nel CAP "pareri") che sia eventualmente costituito per la vigilanza sul gruppo. In particolare, non si comprende se detta opinione sia oggetto di una delibera collettiva (a	L'osservazione non richiede modifiche al testo. L'articolo 215 ter del Codice prevede una decisione dell'Autorità di vigilanza del

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>maggioranza) o piuttosto che contino le singole opinioni espresse. In ogni caso si chiede se l'opinione negativa possa costituire da sola motivo ostativo per l'esercizio della facoltà di trasmettere una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio unica per tutte le imprese del gruppo.</p> <p>Si chiede pertanto di chiarire quali siano le conseguenze per un gruppo nel caso in cui l'opinione dei membri del collegio dei supervisor in merito all'istanza presentata risulti non favorevole, e in particolare se sia ipotizzabile la trasmissione di una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio unica per tutte le imprese del gruppo soggette alla vigilanza dell'Istituto e di relazioni individuali sulla valutazione interna del profilo di rischio per le imprese del gruppo soggette alla vigilanza dei membri del collegio che abbiano espresso parere non favorevole.</p>	<p>gruppo. La soluzione prescelta per dare concreta applicazione a tale previsione nel collegio dei supervisor sarà assunta dal Group supervisor, anche tenendo conto dell'esigenza di una compiuta e organizzata rappresentazione del profilo di rischio del gruppo e di quello delle singole imprese componenti il gruppo.</p>
34	ANIA	12	5	<p>Si ritiene che l'esercizio ORSA essendo strettamente connesso a processi decisionali interni non debba avere tempistiche/scadenze predefinite come da commenti precedenti (art. 12 comma1).</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si rimanda alla risoluzione n. 1 (b).</p>
35	ANIA	13	2 f)	<p>Si ritiene che possa essere utile esplicitare cosa si intenda per "ragionevolezza" degli effetti di diversificazione.</p>	<p>Proposta accolta</p> <p>Il testo è stato riformulato per accrescerne la chiarezza.</p>
36	UGF	15	2	<p>Conformemente alla proposta di modifica relativa all'articolo 11, comma 2, e per gli stessi motivi, si propone l'eliminazione della disposizione in esame, che rappresenta per le imprese di assicurazione e/o riassicurazione un adempimento eccessivamente oneroso.</p> <p>Si evidenzia che, con riferimento alla disciplina Banca d'Italia in materia di <i>Internal Capital Adequacy Assessment. Process</i> (ICAAP), la data ultima per la trasmissione del documento è</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Si rimanda alla risoluzione n. 1 (b e 21).</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				fissata al 30 aprile.	
37	ANIA	15	2	<p>L'equiparazione dei termini di invio dell'ORSA report ai termini previsti dall'Art. 312 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 (c.d. Atti Delegati), relativi all'invio dei modelli quantitativi, non sembra tenere in considerazione i tempi necessari per lo svolgimento delle ulteriori valutazioni proprie del processo ORSA e per la discussione, valutazione, condivisione e delibera del l'Organo Amministrativo. Inoltre, considerando che il Regolamento europeo non definisce una scadenza specifica per la relazione ORSA, come sottolineato anche nei commenti generali, qualora venga definita una scadenza per tale invio si chiede di posticipare il termine per l'invio del Report ORSA di almeno due/tre settimane rispetto alla scadenza dei QRT's (coincidente con quella del narrative), comunque rispettando lo spirito di EIOPA di prevedere un lasso di tempo maggiore per i Gruppi.</p> <p>Rendere concomitante queste due scadenze, ORSA e modelli quantitativi annuali, renderebbe difficoltosa la descrizione di fatti di bilancio e fare riferimenti al contenuto del narrative (SFCR o RSR).</p> <p>In qualunque caso, si sottolinea che per ORSA di gruppo sarebbero necessarie ulteriori settimane, come previsto per i modelli quantitativi di gruppo, considerando i tempi per raggruppare/elaborare le risultanze a livello di singola impresa.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si rimanda alla risoluzione n. 1 (b) e 21.</p>
38	ANIA	Allegato 1		<p>Si ritiene che la Politica di valutazione dei rischi e della solvibilità debba contenere processi ma non procedure che implicano un dettaglio operativo non coerente con i contenuti di una politica.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Le disposizioni che richiamano le procedure recepiscono la GL 4 e sono in continuità con le disposizioni recate dall'Allegato 1 del Regolamento 20/2008 per il</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Nel punto i) si suggerisce di eliminare il termine "frequenza". Si richiedono ulteriori chiarimenti per i punti iii) e iv).</p> <p>In particolare il punto iii) ci sembra più un contenuto da includere nella relazione ORSA piuttosto che nella politica; per quanto riguarda invece il punto iv) si richiede un chiarimento rispetto a quale tempistica si fa riferimento.</p>	<p>contenuto minimale delle politiche (tra cui anche la politica di valutazione dei rischi) che ha recepito le linee guida EIOPA in materia.</p> <p>La frequenza della conduzione delle analisi quantitative si ritiene sia un punto importante da definire, peraltro specificamente menzionato nella GL 4</p> <p>Il punto iii) è stato modificato per aderenza al testo della GL4.</p> <p>Il punto iv) disciplina, sempre nella politica, i tempi che l'impresa si dà per l'esercizio dell'ORSA nel rispetto degli obblighi (anche temporali) previsti dalla norma.</p> <p>Il testo dell'allegato è stato riformulato per chiarezza e per un</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					completo allineamento alle linee-guida EIOPA.
39	UGF	Allegato 1		Con riferimento alla lettera b) (contenuto minimale della politica di valutazione dei rischi e della solvibilità), si propone l'eliminazione del disposto " <i>anche in un'ottica di medio lungo periodo</i> ", che non trova corrispondenza negli Orientamenti sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di EIOPA (EIOPA-BoS-14/259 IT).	Proposta non accolta L'analisi dell'ORSA è soprattutto di natura prospettica. Le linee guida EIOPA (GL. 8) chiaramente evidenziano la prospettiva di medio o di lungo periodo. Si ritiene opportuno esplicitarlo nel testo del Regolamento e anche nell'allegato che ne è parte integrante.
40	ANIA	Allegato 2	f	Si auspicano ulteriori chiarimenti per il punto f) rispetto alla flessibilità considerata.	Proposta accolta La previsione è stata modificata per assicurare una maggiore allineamento all'explanatory text della Linea guida EIOPA n. 5 (par. 2.18 del Final Report) a cui si ispira.
41	ANIA	Allegato 2	i)	Si precisa come la previsione riferita all'Evidenza di ciascuna valutazione dei rischi e della solvibilità richieda al comma i) la valutazione dello scostamento tra il profilo di rischio individuato nella valutazione ORSA e la formula standard. Al fine dell'allineamento con l'analisi di cui all'Art. 9 della Consultazione si suggerisce di prevedere l'analisi rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità, in coerenza con l'Articolo della Consultazione di cui sopra, e l'impostazione originaria prevista nelle Linee guida EIOPA.	Proposta accolta Ai fini di maggior chiarezza la lettera i) è stata riformulata.
42	ANIA	Allegato 3	generale	Nel caso di "Singolo documento ORSA" si chiede conferma che i contenuti minimi da considerare nella Relazione ORSA	La proposta non richiede modifiche al testo.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				siano quelli relativi al GRUPPO o i contenuti minimi relativi alle singole imprese.	<p>Il Singolo documento ORSA deve contenere sia i riferimenti specifici del gruppo che quelli relativi alle singole società del gruppo.</p> <p>Fermo restando che la relazione unica deve consentire di identificare i contenuti minimali definiti all'allegato 3 tanto per il gruppo che per le imprese individuali, le modalità specifiche di organizzazione di detta relazione, attraverso parti comuni al gruppo o parti specifiche all'impresa, è individuato dall'ultima società controllante anche sulla base dell'interazione con l'autorità di vigilanza (cfr. risoluzione n. 31).</p> <p>L'allegato 3 è stato comunque, per chiarezza, riformulato.</p>
43	UGF	Allegato 3		Con riferimento al "Contenuto minimale della Relazione ORSA dell'impresa per il Supervisore (cd. ORSA <i>Supervisory Report</i>) punto 1 "rispetto all'ultima informativa fornita all'IVASS al riguardo (<i>narrative reporting</i>) ai sensi degli articoli 308 e 312 degli Atti delegati" si rimanda all'osservazione formulata sub articolo 11 comma 4.	<p>Si rinvia alla risoluzione al commento n. 25.</p> <p>L'allegato 3 è stato comunque, per chiarezza, riformulato.</p>
44	UGF	Allegato 3		Con riferimento al "Contenuto minimale della Relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio del GRUPPO per il Supervisore" punto 1 "Qualora non già descritto nell'informativa periodica all'IVASS di cui all'articolo 373 degli Atti delegati," si rimanda all'osservazione formulata sub articolo 11 comma 4.	<p>Si rinvia alla risoluzione al commento n. 25.</p> <p>L'allegato 3 è stato comunque, per chiarezza, riformulato.</p>
				Si propone di verificare se l'indicazione delle eventuali	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
45	ANIA	Allegato 3	1	modiche apportate ai processi ed alle procedure ORSA precedenti non si riferiscano all' "ORSA Supervisory Report" precedente piuttosto che al "narrative". In alternativa, nel caso si confermi di volere intendere proprio il narrative, si chiede di specificare se si fa riferimento al documento dovuto quasi contemporaneamente e con riferimento al medesimo bilancio di fine esercizio ovvero al narrative di un anno prima.	Cfr risoluzione al commento n. 25 Al fine di una maggiore chiarezza, l'allegato 3 è stato riformulato.
46	ANIA	Allegato 3	7	Si propone l'eliminazione del seguente punto "Qualora l'impresa sia in fase di pre-application ed utilizzi il modello interno per la misurazione del profilo di rischio deve illustrare le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che la domanda di autorizzazione all'utilizzo del modello interno possa essere respinta" in quanto esso è riportato esclusivamente negli "Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)" della fase preparatoria a Solvency II, ma non è riportato nelle Linee Guida finali sull'ORSA preparatoria).	Proposta non accolta. Si considerano i principi espressi nella lettera al mercato del 28 luglio 2015 in linea con le linee guida EIOPA sui modelli interni e afferenti i rischi riconducibili alla possibile fase preliminare di preparazione all'utilizzo del modello interno. Al fine di una maggiore chiarezza, l'allegato 3 è stato riformulato, peraltro includendo l'illustrazione di analoghe valutazioni in caso in cui sia in corso una interlocuzione con l'Istituto per l'adozione di USP/GSP.
47	ANIA	Allegato 3	Relazione di Gruppo – punto 3	Si auspica l'eliminazione della seconda parte del contenuto del punto 3: "ciò in particolare nel caso in cui la capogruppo intenda esercitare la facoltà di trasmettere una relazione unica per tutte le imprese del gruppo che include pertanto tutte le informazioni richieste per le controllate" in quanto sembra non aggiungere informazioni significative rispetto a quanto richiesto nella prima parte del punto 3.	Proposta non accolta Al fine di una maggiore chiarezza, l'allegato 3 è stato comunque riformulato.
			Relazione di	Si suggerisce di eliminare "nel" al fine di correggere il	Proposta accolta

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
48	ANIA	Allegato 3	Gruppo – punto 9.b)	seguinte refuso “valutazione della disponibilità, fungibilità e trasferibilità dei fondi propri nel nell’ambito del gruppo”.	
49	ANIA	Allegato i		Per quanto riguarda gli Art. 13-14 con riferimento alla descrizione richiesta nei punti da a) ad e), si propone la possibile introduzione del concetto di materialità in particolare per i Gruppi con sedi tutte in Italia.	L’osservazione non richiede modifiche al testo. L’ORSA di gruppo include rischi significativi rivenienti dalle entità facenti parte del gruppo (cfr articolo 12, comma 2).